



sito web:  
lcdvalenzano.edu.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
*Ufficio scolastico Regionale per la Puglia*  
**1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"**  
**C.so Aldo MORO, 68 - 70010 – VALENZANO (BA)**  
C.M. BAEE18400V  
C. F. e P. I.V.A. 93000440722  
Tel.0804676014- tel/fax 0804671404  
e-mail:baee18400v@istruzione.it  
pec baee18400v@pec.istruzione.it



C.U. fatturazione  
UFY99Q

Prot. n. 2179 /B.15

## **CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE** (Ai sensi della normativa vigente del d.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni)

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di giugno, in Valenzano presso l'ufficio di Direzione dell'Istituzione Scolastica 1° C. D. "Papa Giovanni XXIII", è presente il Dirigente Scolastico Dott.ssa Michela Lella il quale interviene e si costituisce, nel presente contratto, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica 1° C.D. Papa Giovanni XXIII (in seguito per brevità chiamato solo a Dirigente scolastico o Istituto scolastico) ed il Dott. Mazzotta Cosimo - codice fiscale MZZCSM84T25A225I-, nato ad Altamura (BA) il 25/12/1984 e residente in Bari (BA), Via Petrerà n.24, in seguito denominato "medico competente", nella sua qualità di medico del lavoro. Detti componenti convengono e stabiliscono quanto segue:

### **PREMESSO**

- a) che l'Istituto Scolastico, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D. Lgs.81/08;
- c) che l'istituto Scolastico ha stipulato accordo di rete ("Sinergia 2"), con capofila Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Bitetto;
- d) che l'istituto Liceo Scientifico "E. Amaldi" di Bitetto, in qualità di capofila della rete "Sinergia 2" ha stipulato una convenzione per l'affidamento dell'incarico di medico competente per l'esercizio di sorveglianza sanitaria, con il Dott. Mazzotta Cosimo, previo accertamento che il Dott. Mazzotta Cosimo è in possesso dei requisiti previsti dagli art. 38 del D. Lgs 81/08 ed è iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute;
- e) che sulla base di quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è sottoposto alla sorveglianza sanitaria;
- f) che il Dottor Mazzotta offre garanzia professionale anche in relazione all'esperienza acquisita operando in tantissime scuole;
- g) che l'Istituzione scolastica in precedenza citata, ha deliberato favorevolmente l'appartenenza alla rete "Sinergia 2" e la conseguente la stipula dell'atto in oggetto;

Tutto quanto premesso e dichiarato, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Dirigente scolastico succitato e il Dottor Mazzotta Cosimo, nelle rispettive innanzi indicate loro qualità, convengono, accettano e stipulano quanto segue:

### **- ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Dirigente scolastico nella sua qualità, affida al Dottor Cosimo Mazzotta, che accetta:

1. L'incarico di Medico Competente (41 D. Lgs. 81/08).
2. L'assistenza al Datore di Lavoro nel mettere in atto le prestazioni sanitarie e quant'altro ad esse connesse e nell'aggiornare la Direzione sui risultati ottenuti.
3. La Pianificazione e l'organizzazione delle Prestazioni Sanitarie.

4. Altre necessarie attività collaterali annuali, a completamento del Servizio Sanitario, presenti nella convenzione di cui alle premesse, stipulata dal Liceo Scientifico "E. Amaldi" in qualità di scuola capofila di rete, consistenti in: **a)** programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; **b)** giudizi di idoneità specifica al lavoro; **c)** istituzione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio; **d)** attività di informazione dei lavoratori; **e)** relazione sulla periodicità degli accertamenti sanitari; **f)** apposizione firma sul DVR previo analisi dello stesso; **g)** adempimenti agli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs. 81/08); **h)** partecipazione alla "Riunione Periodica" prevista dall'articolo 35 del D. Lgs. 81/08, tenuta dal Servizio di Prevenzione e Protezione. L'attuazione di tali attività comporta un costo annuo, ridotto in quanto partecipazione alla predetta rete, di euro 80,00 (ottanta).
5. Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del Codice Civile, che la *Direzione Scolastica* potrà recedere dalla presente Convenzione qualora la stessa ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. Il Responsabile Legale incaricato della *Direzione Scolastica* dovrà comunicare al medico competente a mezzo raccomandata a/r o tramite PEC, la propria volontà di recedere e dalla data di ricevimento di detta comunicazione tale convenzione cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
6. La prestazione si configura come resa in collaborazione con la *Direzione Scolastica* ed in piena autonomia, senza che discenda per la stessa Direzione alcun obbligo di assunzione del medico competente.
7. La *Direzione Scolastica* nella persona del Responsabile Legale, viene esonerata da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni di ogni tipo che si dovessero verificare a danno del medico competente in tutte le fasi della prestazione d'opera e durante tutti gli spostamenti.
8. Ogni genere di modifica e/o integrazione della Convenzione, di cui alle premesse, stipulata dal Liceo Scientifico "E. Amaldi" in qualità di scuola capofila di rete, deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

- ART. 2 -

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente atto riguarda l'Istituto scolastico per gli edifici di propria pertinenza, così come di seguito specificato:

- Istituto "Papa Giovanni XXIII" - Corso Aldo Moro, 68 – Valenzano
- Plesso "Madre Teresa di Calcutta" – Via Vecchia Canneto s.n. - Valenzano
- Plesso "San Giovanni Bosco" - Via D. Alighieri – Valenzano
- Plesso "Rodari" – Via P. Pascali – Valenzano
- Plesso "Montessori" - Via R. Ruffilli – Valenzano

- ART. 3 -

**DURATA E RINNOVO**

La durata del presente contratto è triennale a partire dal 05.06.2019 e fino al 04.06.2022 e non è ammesso il tacito rinnovo.

- ART. 4 -

**SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

L'incarico di medico competente si intende riferito alle sedi di cui all'art.2 del presente contratto.

Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'istituto Scolastico, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/108.

Per le visite specialistiche e degli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'istituto Scolastico.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

- ART. 5 -

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (CLAUSOLA DI CUI ALL'ART.3, LEGGE 136 DEL 13.08.2010)**

L'onere per l'intero Istituto scolastico e per ogni annualità è definito nella misura indicata nella Convenzione stipulata con la rete "Sinergia 2" e appresso riportata:

1) Visita medica	€ 25,00 cad.
2) Esame della funzionalità respiratoria (spirometria)	€ 5,00 cad.
3) Esami Ematochimici	€ 20,00 cad.
4) Visiotest	€ 15,00 cad.

Gli esami su indicati sono relazionati al rischio specifico, il che significa che non tutto il personale va sottoposto ai predetti esami. Qualora dovessero necessitare esami suppletivi non indicati nel prospetto, per via di particolari rischi riscontrati, il Medico Competente riferirà alla Direzione il rischio riscontrato e le relative prestazioni da effettuare. Tale comunicazione sarà redatta su carta semplice e presentata alla Direzione per la relativa autorizzazione a procedere.

Qualora tutte le attività non dovessero essere concluse per motivi dipendenti dalla Direzione Scolastica o dal medico competente, il compenso sarà liquidato, per le prestazioni effettivamente tenute.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, riferimento D.L.vo n. 163 del 12.04.2006, si comunica al Dottor Cosimo Mazzotta il numero di CIG e la clausola obbligatoria:

- CIG ZAA28B62EC
- Clausola obbligatoria: l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

N.B.: Si ricorda che il mancato adempimento agli obblighi della predetta Legge (così come previsto ex art. 3, n.8, capoverso 9-bis L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010), determina la nullità del contratto e, pertanto, l'inidoneità a produrre alcun effetto giuridico.

- ART. 6 -

**EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI**

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, hanno inizio dalla data di cui all'art.3 ed hanno durata annuale, salvo assunzione di tali servizi da parte dello Stato.

In tale evenienza il presente resta caducato di ogni effetto e quindi risolto senza che le parti abbiano a richiedere alcunché l'una dall'altra essendosi di tanto tenuto conto nella trattativa del presente contratto del "principio di aleatorietà".

In tale evenienza la risoluzione del contratto è automatica e non comporterà alcuna penale in capo alla Istituzione scolastica salvo il pagamento del rateo in dodicesimi per i servizi prestati.

Il Dirigente scolastico avrà cura di informarne il Dottor Cosimo Mazzotta e rappresenterà agli eventuali Uffici subentranti gli impegni formalizzati con il presente atto nei confronti del Dottor Cosimo Mazzotta.

- ART. 7 -

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Istituto Scolastico fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/1/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti o acquisiti dall'Istituto Scolastico

saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

- ART. 8 -  
**RISOLVIBILITÀ DEL CONTRATTO**

Qualora il Dirigente Scolastico rilevi gravi inadempienze, da segnalare nei termini di trenta gg. debitamente motivate, in una o più attività relative alle prestazioni di cui all'oggetto del presente contratto o ritardi che rechino pregiudizio alla Istituzione Scolastica, il Dirigente interessato avrà diritto alla risoluzione del contratto prima della naturale scadenza annuale e comunicherà alla rete di appartenenza la predetta risoluzione contrattuale e non sarà tenuto al pagamento delle ulteriori somme dovute al Dottor Cosimo Mazzotta e sarà applicato il disposto di cui all'art. 1453 comma 1 e 3 del codice civile.

In caso di controversie in dipendenza del presente il foro competente sarà quello del Tribunale di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto dai convenuti.

Valenzano 5 giugno 2019

**PER LA ISTITUZIONE SCOLASTICA**

*Dott.ssa Michela Lella*



**PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA**

*Dottor Cosimo Mazzotta*

